

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

POLIZZA DI ASSICURAZIONE
ALL RISK PROPERTY
Lotto 1) – CIG 6635762408

La presente polizza è stipulata tra

stipulata tra la

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Piazza Dante, 15 – 38122 Trento (TN) – P. IVA 00337460224

(di seguito denominata Assicurato)

e la

.....

(di seguito denominata Società)

Periodo di assicurazione: dalle ore 24.00 del 30.06.2016
alle ore 24.00 del 30.06.2018 con facoltà di proroga di 1 (uno)
ulteriore anno

Scadenza annua : alle ore 24.00 del 30.06 di ogni anno

SOMMARIO

- 1. Partite e somme assicurate - Descrizione del rischio**
- 2. Limiti di indennizzo - Franchigie e/o scoperti**
- 3. Definizioni**
- 4. Condizioni Generali di Assicurazione**
- 5. Oggetto dell'Assicurazione – Copertura ed esclusioni**
- 6. Norme relative all'Assicurazione All risk**
- 7. Clausole generali**
- 8. Garanzie operanti / Condizioni operanti**
- 9. Sezione furto**
- 10. Sezione elettronica**

1. PARTITE E SOMME ASSICURATE – DESCRIZIONE DEL RISCHIO				
n. Partita	Descrizione	Somme Assicurate Euro	Tasso annuo Lordo ‰	Premio lordo Annuo Euro
1.	Fabbricati e Contenuto (Beni immobili e mobili)	1.313.774.539,00 +273.062.928,47		
2.	Fabbricati di interesse storico, esenti da imposte ai sensi della legge 28.02.83 n. 53	161.472.480,00		
3.	Fabbricato a Bruxelles (imposte 9,25%)	723.105,00		
4.	Ricorso Terzi	10.000.000,00		
5.	Spese di demolizione e sgombero (in aggiunta a quanto previsto all'Art.8.4)	1.000.000,00		
Totale				

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La presente polizza assicura tutti i beni costituenti l'intero patrimonio immobiliare e mobiliare di proprietà del Contraente, salvo solo quanto espressamente escluso, utilizzati direttamente o indirettamente, tramite terzi, per le attività svolte dal Contraente.

Il complesso dei fabbricati è di costruzione e copertura generalmente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Sono compresi in copertura i capannoni pressostatici e simili.

Gli enti e/o partite tutti/e oggetto della presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano attraverso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi, gestite in proprio e/o da terzi.

Il Contenuto si intende garantito anche se posto a bordo di automezzi per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico.

2. LIMITI DI INDENNIZZO - FRANCHIGIE E/O SCOPERTI

Si conviene che per le singole garanzie sotto riportate, siano applicati i relativi sottolimiti per sinistro e l'applicazione dei relativi scoperti e franchigie.

In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro, importo superiore ad **€ 60.000.000,00** (Stop Loss) e per ciascun anno assicurativo di **€ 150.000.000,00**

SEZIONE INCENDIO

GARANZIA PRESTATATA	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNO	SCOPERTO E/O FRANCHIGIA PER SINISTRO
Ogni danno		€ 5.000,00, salvo diverse franchigie previste per specifiche garanzie
Costi di progettazione e oneri di urbanizzazione/ordinanza di Autorità	5% del danno indennizzabile per sinistro	Nessuna franchigia
Onorari Periti	€ 200.000,00	Nessuna franchigia
Spese di rimozione e Ricollocamento	5% del danno indennizzabile per sinistro	Nessuna franchigia
Ricostruzioni Archivi	€ 1.000.000,00	Nessuna franchigia
Fenomeno elettrico	€ 1.000.000,00	
Acqua condotta	€ 250.000,00	
Acqua piovana	€ 500.000,00	
Ricerca riparazione guasti	€ 100.000,00	€ 2.500,00
Intasamento gronde e pluviali	€ 250.000,00	
Franamento, cedimento, smottamenti, valanghe, slavine	€ 20.000.000,00	Scop. 10% del danno, min. € 25.000,00 max € 1.000.000,00
Eventi Atmosferici	€ 40.000.000,00	Scop. 10% del danno, min. € 5.000,00 max € 150.000,00
Grandine	€ 1.000.000,00	
Eventi Socio – politici	€ 40.000.000,00	Scop. 10% del danno, min. € 5.000,00 max € 150.000,00
Terrorismo	€ 20.000.000,00	Scop. 10% del danno, min. € 5.000,00 max € 150.000,00
Sovraccarico Neve	€ 20.000.000,00	Scop. 10% del danno, min. € 25.000,00 max € 1.000.000,00
Gelo	€ 300.000,00	
Inondazioni, alluvioni, allagamenti	€ 20.000.000,00	Scop. 10% del danno, min. € 25.000,00 max € 1.000.000,00
Terremoto	€ 20.000.000,00	Scop. 10% del danno, min. € 25.000,00 max € 1.000.000,00
Rottura Lastre	€ 100.000,00	€ 2.500,00
Guasti alle macchine	€ 500.000,00	Scop. 10% del danno, min. € 5.000,00 max € 50.000,00
Monete, biglietti di banca e simili	€ 50.000,00	Nessuna franchigia
Disegni, modelli e simili	€ 200.000,00	Nessuna franchigia
Quadri, arazzi, stampe	€ 500.000,00	Nessuna franchigia
Contenuto/macchinario presso terzi	€ 1.000.000,00	Nessuna franchigia
Perdita pignoni	€ 250.000,00	Nessuna franchigia
Rischio Locativo	€ 5.000.000,00	Nessuna franchigia
Differenziale Storico – Artistico	€ 1.000.000,00	Nessuna franchigia

SEZIONE FURTO

GARANZIA PRESTATATA	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNO	SCOPERTO E/O FRANCHIGIA PER SINISTRO
Contenuto generico (esclusi sistemi, impianti ed apparecchiature elettroniche – mobili e fissi)	€ 300.000,00	Scop. 10% del danno, min. € 2.500,00 max € 20.000,00
Furto con destrezza	€ 20.000,00	€ 2.000,00
Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, tappeti	€ 100.000,00	€ 2.500,00
Valori all'interno dei locali	€ 20.000,00	€ 2.500,00
Valori trasportati all'esterno dei locali (portavalori)	€ 100.000,00	€ 2.500,00
Guasti ladri	€ 30.000,00	€ 2.500,00
Atti vandalici da furto	€ 30.000,00	€ 2.500,00

SEZIONE ELETTRONICA

GARANZIA PRESTATATA	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO E PER ANNO	SCOPERTO E/O FRANCHIGIA PER SINISTRO
Sistemi impianti ed apparecchiature elettroniche	€ 1.000.000,00	Scop. 10% del danno, min. € 2.500,00 max € 20.000,00
Supporto dati	€ 100.000,00	€ 2.500,00
Maggiori costi	€ 250.000,00	€ 2.500,00
Programmi in licenza d'uso	€ 50.000,00	€ 2.500,00
Apparecchi impiego mobile	€ 50.000,00	€ 2.500,00

3. DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE	
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, e cioè: Provincia Autonoma di Trento
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Contraente	Provincia Autonoma di Trento
Broker	(cfr. successivo atto di appendice)
Franchigia	La somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile
Indennizzo	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Danno liquidabile	Danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro
Scoperto	La parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Società/Impresa	L'impresa assicuratrice
Comunicazioni	Per comunicazione si intendono quelle effettuate per lettera Raccomandata, alla quale sono parificati fax e telegrammi
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE ALL RISK	
Incendio	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
Scoppio	Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio
Fabbricati	<p>Per "Fabbricati" a titolo esemplificativo e non limitativo: i beni immobili in genere, ovvero tutte le costruzioni ed i relativi impianti ed attrezzature di pertinenza, complete o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e tutte le parti ed opere murarie e di finitura che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonchè camini, cunicoli o gallerie di comunicazione tra i vari corpi di fabbricato.</p> <p>Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, nonchè eventuali quote spettanti delle parti comuni.</p> <p>Sono inoltre compresi fabbricati, complessi di fabbricati e/o immobili in genere, comunque costruiti ed elevati fuori terra, loro parti e/o accessori o pertinenze aventi interesse storico, artistico, architettonico o di particolare pregio, adibiti ad usi civili, artistici e religiosi o altre attività compatibili per caratteristiche e/o destinazione.</p> <p>Detti enti presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliare ed in particolare a titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ol style="list-style-type: none">1. monumenti, statue, colonne, cancelli, recinzioni;2. affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie e simili;3. fissi, infissi e serramenti d'epoca;4. <i>parquet, moquette</i>, mosaici;5. abbellimenti e particolarità architettoniche in genere costituenti un insieme con i fabbricati, anche se separati o diversamente situati, ma funzionali all'immobile di riferimento.
Fabbricati di interesse storico od artistico	I fabbricati di interesse storico od artistico soggetti alla disciplina della legge 1089 del 01.06.1939 sono esenti da imposte sulle assicurazioni ai sensi della legge 28.02.1983 n. 53

<p>Contenuto (macchinari, impianti, attrezzature, arredamento, merci)</p>	<p>Per "Contenuto" a titolo esemplificativo e non limitativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Beni mobili in genere. ✓ Macchine, macchinari, meccanismi, apparecchi, apparecchiature (comprese tutte le parti ed opere murarie che siano loro naturale completamento), impianti, strumentazione in genere, attrezzature ed apparecchiature tecniche in genere, depuratori, ripetitori, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche. ✓ Impianti elettrici per forza motrice ed illuminazione, impianti di energia termica, impianti di riscaldamento e condizionamento, impianti idrici ed anti-incendio, impianti fotovoltaici, impianti audio e video; tabelloni pubblicitari elettronici, impianti di video-sorveglianza, impianti vari ed ausiliari. ✓ Apparecchiature elettroniche ed attrezzature in genere non al servizio dei fabbricati come definite nella corrispondente voce del presente articolo. ✓ Mobili, arredi, arredi sacri, oggetti di ornamento, tappeti il tutto anche d'antiquariato. quadri e oggetti d'arte in genere se non già assicurati su polizza specifica All Risk opere d'arte stipulata dal Contraente. ✓ Distributori automatici di cibi e bevande, materiale di consumo e merci. ✓ Macchine d'ufficio, attrezzature antinfortunistiche, scaffalature, banchi, impianti e strumenti di sollevamento, pesa, trasporto ed imballaggio, impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, apparecchiature di segnalazione e comunicazione ventilatori, umidificatori, registri, stampati, cancelleria, campionari, materiale didattico, armadi di sicurezza, casseforti. ✓ Merci e materie prime in genere, materiale occorrente per l'attività dell'Assicurato, ingredienti di lavorazione, semilavorati, imballaggi, recipienti, derrate alimentari. ✓ Archivi cartacei e informatici, documenti, disegni, registri, referti, immagini, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche e per elaboratori elettronici, software e programmi informatici; clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili. ✓ Mezzi di locomozione di proprietà dell'Assicurato, non iscritti al P.R.A. ✓ Apparecchiature tecniche ad impiego mobile. ✓ Combustibili, lubrificanti, infiammabili, merci speciali. <p>Quant'altro, anche se non specificatamente elencato, normalmente pertinente e necessario all'esercizio di tutte le attività gestite e i servizi forniti dal Contraente, che non rientri nella definizione di "Fabbricati". Il tutto anche se all'aperto se per sua naturale destinazione e comunque durante le operazioni di carico e scarico.</p>
<p>Guasti macchine</p>	<p>Tutti i danni derivanti al macchinario, alle attrezzature ed agli impianti, anche di servizio, da rotture e/o guasti originati da cause interne, errori di manovra, errata manipolazione, fenomeni elettrici, elettronici e simili. Sono esclusi i danni causati da incendio, esplosione e scoppio.</p>
<p>Esplosivi</p>	<p>Sostanze e prodotti che, anche in piccola quantità:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) a contatto con l'aria o con l'acqua a condizioni normali danno luogo ad esplosione; b) per azione meccanica o termica esplodono; <p>e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n° 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A</p>
<p>Infiammabili</p>	<p>Sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche:</p> <p>Tipo A</p> <ul style="list-style-type: none"> • gas combustibili; • liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C; • sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; • sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

	<p>Tipo B</p> <ul style="list-style-type: none"> liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21° C e inferiore a 55° C. <p>Tipo C</p> <ul style="list-style-type: none"> liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55° C e inferiore a 100° C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. <p>Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17-12-1977 – allegato B.</p> <p>Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg di infiammabili di tipo B o a 400 kg di infiammabili di tipo C.</p>
Merci speciali	<p>Si denominano convenzionalmente “merci speciali” le seguenti:</p> <p>D1 - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, cellulose (grezza ed oggetti di), materie plastiche espanse o alveolari, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci), espansite e sughero grezzo;</p> <p>D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, cotone idrofilo, ovatte, cotone sodi;</p> <p>D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci, stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80%, ovatte sintetiche, piume o piumino.</p> <p>Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 kg di merci speciali di categoria D3.</p>
Valori	Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.
Incombustibilità	Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Tetto - copertura - solai	<ul style="list-style-type: none"> Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene); Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti coibentazioni soffittature e rivestimenti; Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Danno consequenziale	Successione di avvenimenti conseguenti ad eventi non esclusi dalla presente polizza, che provochi danni materiali e diretti in genere ad enti assicurati

4. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 4.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.
Art. 4.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	<p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, ancorché il premio venga versato entro i 120 giorni successivi, relativamente alle scadenze delle rate successive i termini di mora sono 60 giorni.</p> <p>Se il Contraente non paga i premi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 120° giorno dopo quello della decorrenza sopra riportata per il premio iniziale e dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello per le rate successive, e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.</p> <p>Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; 2. il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 4.2 bis - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla Legge n. 136/2010	<ol style="list-style-type: none"> a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010. b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 Cod.Civ., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 4.3 Modifiche dell'assicurazione	Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 4.4 - Aggravamento del rischio	<p>Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione, con lettera raccomandata inviata alla Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, di ogni aggravamento del rischio.</p> <p>Gli aggravamenti di rischio non noti e/o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.</p>

Art. 4.5 Diminuzione del rischio	Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 Cod. Civ. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 4.6 Recesso in caso di sinistro - rinuncia	La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro. La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di novanta giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa a partire dal 30.06.2017. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.
Art. 4.7 Durata del contratto	La presente polizza viene stipulata per la durata di due anni, con inizio dalle ore 24.00 del 30.06.2016 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2018 e la possibilità di un ulteriore anno di proroga alle medesime condizioni da richiedersi con preavviso di almeno tre mesi. La scadenza annuale è posta al 30.06 di ogni anno. E' prevista la rescindibilità per entrambe le parti alla fine di ciascuna annualità a partire dal 30.06.2017, con preavviso di 90 giorni.
Art. 4.8 Oneri fiscali	Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio , agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 4.9 Rinvio alle norme di legge	Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
Art. 4.10 Regolazione del premio	In relazione alle variazioni, attive e passive, previste dall'Art. 7.15 (Leway Clause) le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura: a) per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente, questi comunicherà, entro 120 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue: 1. sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere; 2. sui saldi in riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso (imposte escluse). Contestualmente la Società provvederà ad adeguare il premio di rinnovo sulla base delle variazioni intervenute nei valori delle singole partite computando le differenze attive o passive sulla base del 100% del premio annuo per singola partita. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Le differenze passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dell'apposita appendice, ritenuta corretta di regolazione emessa dalla stessa e sottoscritta dal Contraente.

5. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE – COPERTURA ED ESCLUSIONI

Art. 5.1 Oggetto dell'Assicurazione	<p>La Società indennizza tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che “conseguenziali”, causati agli enti assicurati, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall’art. 5.2 Esclusioni.</p> <p>Sono parificati ai danni materiali i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.</p>
Art. 5.2 Esclusioni	<p>La Società non è obbligata in alcun caso per</p> <p>a) i danni verificatisi in occasione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, razionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; (2) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; (3) eruzioni vulcaniche, maremoto; (4) bradisismo; (5) mareggiate e penetrazioni di acqua marina; (6) inquinamento e/o contaminazione ambientale; (7) trasporto e/o trasferimento delle cose assicurate all'esterno di aree private; <p>b) i danni causati da o dovuti a:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) crollo, assestamenti, restringimenti o dilatazioni di macchinari e strutture di fabbricati, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi; (2) interruzione di reazioni termiche che danneggino le merci in lavorazione a meno che non siano provocate da eventi non altrimenti esclusi; (3) deterioramenti, logorio, usura, mancata e/o anormale manutenzione, corrosione, arrugginimento, contaminazione, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali in genere, perdita di peso, infiltrazione, evaporazioni; (4) guasti di funzionamento al macchinario; a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi; (5) guasti meccanici a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi; nel caso che in conseguenza dei predetti eventi ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizzerà solo la parte del danno non altrimenti esclusa; (6) dolo dell'Assicurato/Contraente; si intendono in garanzia i danni dovuti o causati da colpa grave dell'Assicurato/Contraente ed i danni dovuti o causati da dolo o colpa grave delle persone di cui questi deve rispondere (7) errori di progettazione, calcolo e lavorazione, impiego di prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto; (8) solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione; (9) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari; (10) perdite di mercato o danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate, salvo quanto precisato nelle condizioni particolari di polizza; (11) difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza; (12) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; <p>c) sono altresì esclusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) i danni di natura estetica, a meno che non siano provocati da eventi non altrimenti esclusi.

<p>Art. 5.3 Beni esclusi</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. gioielli, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale); b. il valore del terreno; c. boschi, alberi, coltivazioni, animali in genere; d. merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi (se garantiti da specifica polizza); e. aeromobili, mezzi ferroviari, natanti, veicoli terrestri iscritti al P.R.A. e loro accessori; f. fabbricati in gestione ad ITEA e già assicurati da ITEA; g. patrimonio immobiliare non valorizzato nei registri tenuti dal Contraente; h. merci <ul style="list-style-type: none"> • poste all'aperto, quando danneggiate da eventi atmosferici; • danneggiate per mancata refrigerazione, surgelazione, condizionamento, essiccazione e cottura.
--	--

6. NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE ALL RISK

Art. 6.1 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	<p>Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.</p> <p>Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.</p> <p>L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.</p> <p>L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.</p>
Art. 6.2 Ispezione delle cose assicurate	<p>La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.</p>
Art. 6.3 Obblighi in caso di sinistro	<p>In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 Cod.Civ.; b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Cod. Civ. <p>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Cod. Civ .</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:</p> <ol style="list-style-type: none"> c) fare, nei 15 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità competente del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione I suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. <p>L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.</p>
Art. 6.4 Esagerazione dolosa del danno	<p>Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.</p>
Art. 6.5 Procedura per la valutazione del danno	<p>L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. <p>I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.</p> <p>Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.</p> <p>Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.</p> <p>Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.</p>
Art. 6.6 Mandato dei periti	<p>I Periti devono:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

	<p>b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. "Obblighi in caso di sinistro";</p> <p>c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di valutazione dell'Art. 4.7 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";</p> <p>d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.</p> <p>Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. "Procedura per la valutazione del danno" lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.</p> <p>I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.</p> <p>La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.</p> <p>I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.</p>
<p>Art. 6.7 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno</p>	<p>Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte- avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:</p> <p>I – Fabbricati - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.</p> <p>II - Macchinari, impianti, attrezzature, arredamento (Contenuto) - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, eguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.</p> <p>III – Merci (Contenuto) - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.</p> <p>L'ammontare del danno si determina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i fabbricati – applicando applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; • per macchinario, attrezzature, arredamento e merci (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario. <p>Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.</p>
<p>Art. 6.8 Assicurazione parziale</p>	<p>Se dalle stime fatte secondo le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.</p>
<p>Art. 6.9 Assicurazioni presso diversi Assicuratori</p>	<p>Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.</p> <p>In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.</p>

<p>Art. 6.11 Pagamento dell'indennizzo</p>	<p>Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di liquidazione o della data del verbale definitivo di perizia, sempre che non sia stata fatta opposizione.</p> <p>Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 5.2 "Esclusioni".</p>
<p>Art. 6.12 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio</p>	<p>La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) sinistri denunciati; b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva); c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato); d) sinistri senza seguito; e) sinistri respinti. <p>Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.</p>

7. CLAUSOLE GENERALI

Art. 7.1 Parificazione danni	Fermo quanto stabilito dall'Art. 5.1 "Oggetto dell'assicurazione" e ad integrazione dello stesso, sono parificati ai danni assicurati oltre i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità, anche quelli non sconsideratamente prodotti dal Contraente, dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso garantito.
Art. 7.2 Buona fede	A parziale deroga degli Artt. 4.1 e 4.4 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio" e "Aggravamento del rischio", la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comportano decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. In tal caso la Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 7.3 Indennizzo in mancanza di chiusura istruttoria	A parziale deroga dell'Art. 6.11 "Pagamento dell'indennizzo", l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo o di anticipi anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, purché presenti fideiussione bancaria, di gradimento alla Società, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali qualora dal certificato di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'indennizzo.
Art. 7.4 – Deroga proporzionale	A parziale deroga dell'Art. 6.8 "Assicurazione parziale", si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro, determinato secondo quanto stabilito dall'Art. 6.7 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" delle Norme relative all'assicurazione All risk. Qualora risultasse inferiore, il disposto dell'Art. 6.8 "Assicurazione parziale" sarà operante in proporzione al rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il suddetto valore risultante al momento del sinistro.
Art. 7.5 Operazioni peritali	In caso di sinistro che abbia colpito uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Art. 7.6 Rinuncia alla rivalsa	La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso: a) persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge; b) Società controllanti, controllate e collegate; c) fornitori; d) enti ed associazioni non aventi scopo di lucro; purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile. La Società rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro l'Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo. A parziale deroga di quanto previsto al punto a) si precisa che è data facoltà alla Società la facoltà di rivalsa nei confronti dei dipendenti e dei soggetti in rapporto di servizio con l'Amministrazione per il caso di colpa grave giudizialmente accertata.
Art. 7.7 Anticipo indennizzi	L'Assicurato ha diritto di percepire, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni, comunicate per iscritto, sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00 Tale acconto non potrà comunque essere superiore a € 5.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del danno. L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo. Nel caso l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli per effetto di detto valore di assicurazione a nuovo che verrà stabilito in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta. L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto

	<p>all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento.</p> <p>L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 30 giorni dalla data di eccezione.</p>
<p>Art. 7.8 Indennizzo separato per ciascuna partita (dove applicabile)</p>	<p>In caso di sinistro, su richiesta del Contraente, il disposto di cui all'Art. 6.11 "Pagamento dell'indennizzo" verrà applicato per ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto Art. 6.11 "Pagamento dell'indennizzo", per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.</p> <p>A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita, un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.</p> <p>I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo del sinistro.</p>
<p>Art. 7.9 Clausola Broker</p>	<p>Il Broker incaricato dall'Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, sarà individuato con successivo atto di appendice.</p> <p>Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del Contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto. Le commissioni riconosciute al Broker incaricato saranno ugualmente individuate nell'atto di appendice di cui al primo comma del presente articolo, in conformità a quanto previsto dal bando di gara sull'argomento in parola.</p>
<p>Art. 7.10 Clausola universalità (assicurazione globale dell'insediamento)</p>	<p>Il Contraente dichiara che con la presente polizza egli intende assicurare tutto quanto costituisce gli insediamenti relativi all'attività descritta in polizza, fatta eccezione per l'area, ferme in ogni caso le esclusioni e le delimitazioni previste nella polizza stessa e/o specificatamente pattuite nelle condizioni tutte previste dal contratto e non esplicitamente derogate.</p> <p>Rimane, pertanto, convenzionalmente stabilito tra le Parti che, in caso di sinistro, quanto contenuto negli insediamenti deve ritenersi tutto assicurato e che, qualora una determinata cosa non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa stessa verrà attribuita alla partita "Contenuto".</p>
<p>Art. 7.11 Denuncia circostanziata dei sinistri</p>	<p>A parziale deroga dell'Art. 6.3 "Obblighi in caso di sinistro", si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da parte del Contraente viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato delle cose interessate dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà pervenire entro 30 giorni dalla data del sinistro.</p> <p>Ferma restando la facoltà della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone il Contraente o l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutti i beni garantiti esistenti al momento del sinistro, il Contraente o l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.</p> <p>La Società rinuncia all'osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora il Contraente o l'Assicurato non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi.</p>
<p>Art. 7.12 – Ricostruzione / rimpiazzo (valore a nuovo)</p>	<p>Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i fabbricati, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area; • per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; <p>a parziale deroga dell'Art. 6.7 "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno" le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente: <ol style="list-style-type: none"> a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa

	<p>assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;</p> <p>b) il supplemento che aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";</p> <p>2. Agli effetti dell'Art. 6.8 "Assicurazione parziale", il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:</p> <p>a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;</p> <p>b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;</p> <p>c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;</p> <p>3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;</p> <p>4. agli effetti del risarcimento resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario, attrezzature, arredamento e merci importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui agli articoli, rispettivamente, 6.7 I) e 6.7 II) e 6.7 III) delle Condizioni Generali di Assicurazione;</p> <p>5. il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere o secondo le modalità descritte al successivo punto 7 e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per l'assicuratore, purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro diciotto mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;</p> <p>6. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, macchinari o impianti di reparti in stato di attività o di temporanea inattività purchè questa abbia avuto durata non superiore a 6 mesi antecedenti il sinistro;</p> <p>7. E' data facoltà all'Assicurato di:</p> <p>a) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente;</p> <p>b) sostituire gli enti danneggiati anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa, purchè rientranti nell'attività dell'Ente;</p> <p>c) acquistare enti appartenenti a terzi con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato e sostituito;</p> <p>d) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato;</p> <p>e) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti a) b) c) d).</p> <p>Per tutto quanto sopra l'indennità della Società non potrà comunque superare l'ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente condizione.</p>
<p>Art. 7.13 Forma delle comunicazioni alla Società</p>	<p>Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (telefax, posta elettronica o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.</p>
<p>Art. 7.14 Beni in leasing</p>	<p>Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente garanzia sono esclusi macchinario ed attrezzature appoggiati a contratti di "leasing", qualora già coperti da apposita assicurazione.</p>

<p>Art. 7.15 Leeway Clause</p>	<p>Con riferimento alla partita unica “Fabbricati e Contenuto” la Società si impegna ad assicurare automaticamente beni rientranti nella definizione di polizza che l’Assicurato acquisti nel corso dell’annualità assicurativa e ciò fino ad un massimo del 30% della somma inizialmente assicurata. Parimenti si impegna a diminuire le somme stesse per alienazione dei beni.</p> <p>La garanzia è prestata alle seguenti condizioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L’Assicurato non è tenuto a dare nessuna comunicazione alla Società al momento dell’acquisto/alienazione di beni in quanto la garanzia, entro i limiti suindicati, è automaticamente operante. 2. La garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui l’acquisto/alienazione è avvenuto e termina alla scadenza dell’anno successivo. 3. L’Assicurato è tenuto, quale condizione essenziale per l’efficacia del contratto, a predisporre per ciascuna operazione di acquisto/alienazione delle registrazioni da cui risultino i seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> - natura dei beni acquistati/alienati; - ubicazione, collocazione, installazione e valore degli stessi; - l’Assicurato è tenuto a mettere a disposizione della Società, in qualsiasi momento, tutte le registrazioni di cui sopra che gli potessero essere richieste, nonché a trasmettere alla Società tali registrazioni allo scadere della rata annuale di polizza, provvedendo alla regolazione del premio dovuto. 4. Il premio è determinato secondo quanto previsto all’Art. 4.10 (Regolazione del premio).
--	--

8. GARANZIE OPERANTI / CONDIZIONI OPERANTI

Art. 8.1 Acqua condotta	<p>Relativamente ai danni di allagamento da acqua od altri fluidi provocato da rottura accidentale di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione indennizzabili a termini di polizza, sono comunque esclusi quelli subiti dalle “merci” assicurate la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.</p> <p>In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nella scheda di polizza.</p>
Art. 8.2 Spese ricerca riparazione rotture	<p>Relativamente alle spese necessariamente sostenute per la ricerca e la riparazione di rotture di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione che abbiano provocato un danno per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto, le stesse sono risarcite dalla Società, esclusivamente per la demolizione ed il ripristino di parti di fabbricato e per la riparazione di detti impianti, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. 6.8 “Assicurazione parziale” e 1907 Cod. Civ., e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella scheda di polizza .</p>
Art. 8.3 Fenomeno elettrico	<p>La Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.</p> <p>La Società non risponde dei danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) causati da usura o da carenza di manutenzione; b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonchè i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonchè quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore. <p>La presente estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella scheda di polizza senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 6.8 “Assicurazione parziale”.</p>
Art. 8.4 Spese demolizione e sgombero (inclusi pericolosi, tossici, nocivi)	<p>La Società, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 6.8 e fino alla concorrenza del 10 % del danno liquidabile nonchè dell' eventuale ulteriore limite di indennizzo previsto in polizza a questo titolo, risarcisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare, distruggere, trasportare e scaricare al più vicino scarico disponibile e/o autorizzato i residuati del sinistro, inclusi i costi di smaltimento degli stessi; <p>Si precisa che l'eventuale ulteriore limite previsto in aggiunta al suddetto 10% non potrà in ogni caso estendersi al rimborso delle spese necessariamente sostenute per lo smaltimento di qualsivoglia bene/manufatto contenente amianto.</p> <p>E' fatto salvo quanto previsto dell'Art.1914 Cod. Civ. circa il risarcimento delle spese di salvataggio</p>
Art. 8.5 Spese rimozione, trasporto e ricollocaimento	<p>Relativamente alle spese sostenute per rimuovere, trasportare e ricollocare - comprese quelle di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, le stesse sono risarcite dalla Società nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione dei fabbricati e del macchinario danneggiato, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. 6.8 “Assicurazione parziale” e 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato nella scheda di polizza.</p>
Art. 8.6 Monete, biglietti di banca e simili	<p>Monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato alla Sezione 2, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. 6.8 “Assicurazione parziale” e 1907 del Codice Civile e fermo il disposto di cui all'Art. 6.10 “Limite massimo dell'indennizzo”.</p> <p>Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l'assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi.</p>

<p>Art. 8.7 Oneri di urbanizzazione / ordinanza di Autorità</p>	<p>In caso di sinistro la presente polizza copre i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l'uso dei suoli purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra, fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, dell'importo indicato alla Sezione 2, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. 6.8 "Assicurazione parziale" e 1907 Cod.Civ. e fermo il disposto di cui all'Art. 6.10 "Limite massimo dell'indennizzo".</p> <p>La presente estensione inoltre copre le spese di demolizione, sgombero e altre come da articolo che precede, nonché le spese per smantellamento, sgombero o demolizione del patrimonio non danneggiato in seguito all'imposizione di una qualsiasi legge od ordinanza che regoli o renda necessarie le suddette operazioni.</p> <p>L'esistenza della presente clausola non comporta deroga all'art. 6.10 "Limite massimo di indennizzo", salvo quanto previsto per le spese di salvataggio.</p>
<p>Art. 8.8 Onorari periti</p>	<p>Relativamente alle spese e agli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'art. 6.5 in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, nonché alla quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito le stesse sono riscalate dalla Società entro il limite previsto alla Sezione 2, fermo quanto stabilito dall'Art. 6.10 "Limite massimo dell'indennizzo" e senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 6.8 "Assicurazione parziale".</p>
<p>Art. 8.9 Innovazioni nel rischio</p>	<p>Fermo quanto previsto dalle esclusioni tutte di polizza ed in particolare dalla lettera m dell'art. 5.2 e fermo in ogni caso quanto disciplinato dal successivo art. 8.13 Nuovi insediamenti, nel caso di modificazioni e/o trasformazioni dei fabbricati e/o degli impianti e dei macchinari esistenti, così come nel caso di nuove costruzioni e/o di installazione e/o collaudo di nuovi macchinari e/o di nuovi impianti/attrezzature, sia che si tratti di ubicazioni esistenti o di costruzione di nuove ubicazioni e relativi fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, l'assicurazione stipulata con la presente polizza è estesa ai danni subiti dalle cose e/o partite tutte assicurate, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza stessa, anche se originatisi a causa e/o in connessione con le suddette circostanze ed è valida sia per i nuovi enti, in qualunque stadio si trovino i lavori, sia per i materiali occorrenti e trovantisì a piè d'opera nel perimetro dell'insediamento e/o in prossimità del medesimo, di qualunque genere essi siano, sia per i macchinari e attrezzature di cantiere – anche di terzi - se per essi esiste interesse dell'Assicurato o se l'Assicurato – prima del sinistro - ne abbia assunto la responsabilità e/o l'onere di assicurare.</p> <p>In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di € 500.000,00, senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 6.8 "Assicurazione parziale" e fermo quanto stabilito dall'art. 6.10 "Limite massimo di indennizzo".</p> <p>Per nuove costruzioni e/o installazioni eventualmente eccedenti il limite di indennizzo automaticamente coperto come sopra, la copertura sarà soggetta a preventiva pattuizione tra le Parti.</p>
<p>Art. 8.10 Onorari architetti, ingegneri e consulenti</p>	<p>Viene convenuto che gli importi assicurati alle partite fabbricati, macchinari ed impianti, includono gli onorari degli architetti, ingegneri, consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su tali fabbricati e macchinari, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.</p>
<p>Art. 8.11 Disegni, modelli e simili</p>	<p>Relativamente ai danni a:</p> <p>disegni, modelli, cliché, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai e simili, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavole stereotipe, rami per incisioni e simili; registri, stampati, archivi, documenti, pellicole, film e microfilm, fotocolor e simili, schede, dischi, programmi in licenza d'uso, nastri e supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici anche di processo, la Società indennizza il costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute per la ricostruzione ed il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.</p> <p>Si intendono comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l'assicurato possa valersi, comprese le spese per la ricerca dei dati perduti, ivi inclusi i dati memorizzati su supporti informatici, e la loro ricostruzione.</p>

	<p>L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società, solamente dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite, fino alla concorrenza dell'importo indicato alla Sezione 2, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. 6.8 "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile e fermo il disposto di cui all'Art. 6.10 "Limite massimo dell'indennizzo".</p> <p>Detto indennizzo sarà limitato ai soli costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro.</p>
Art. 8.12 Quadri, dipinti, arazzi, statue tappeti, collezioni	<p>Quadri, dipinti, arazzi, statue, tappeti, collezioni, se non assicurati su polizza All Risk Opere d'arte con Contraena Provincia Autonoma di Trento, posti e custoditi nei fabbricati della o delle ubicazioni assicurate si intendono assicurati e indennizzabili dalla Società fino alla concorrenza, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, di un importo indicato alla Sezione 2, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. 6.8 "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile e fermo il disposto di cui all'Art. 6.10 "Limite massimo dell'indennizzo".</p>
Art. 8.13 Nuovi insediamenti	<p>Fermo quanto stabilito dall'Art. 4.4 "Aggravamento del rischio" si conviene di ritenere automaticamente assicurati anche eventuali nuovi insediamenti - ubicati esclusivamente entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano-sopravvenuti nel corso dell'annualità assicurativa e per i quali, per particolari circostanze, il Contraente non è stato in grado di darne comunicazione tempestiva alla Società.</p> <p>Il Contraente si impegna (e tale comunicazione è essenziale per la validità della presente estensione di garanzia), a comunicare alla Società entro e non oltre 30 giorni da detta sopravvenienza, qualora il nuovo insediamento abbia un valore superiore a € 10.000.000,00.</p> <p>Il premio sarà regolato sulle basi di quanto previsto all'Art. 4.10.</p>
Art. 8.14 Contenuto presso terzi	<p>Si prende atto tra le Parti che gli enti mobili, macchinari, attrezzature, merci delle sedi dell'Assicurato possono trovarsi anche presso stabilimenti e/o depositi di terzi presso mostre ed esposizioni e simili, in qualsiasi località in tutto il mondo.</p>
Art. 8.15 Eventi atmosferici	<p>Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trascinate, trombe d'aria, grandine, pioggia, neve sono esclusi quelli subiti da:</p> <p>"macchinario" non fisso per destinazione se posto all'aperto, serramenti, vetrate e lucernari in genere;</p> <p>lastre in cemento-amianto od altri conglomerati artificiali e manufatti in materia plastica, ai soli effetti della grandine;</p> <p>fabbricati in costruzione o aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se per temporanee esigenze di ripristino, manutenzione o ricostruzione, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, tensostrutture, capannoni pressostatici, strutture geodetiche, e quanto in essi contenuto;</p> <p>"merci", anche se caricate su automezzi, poste all'aperto.</p> <p>Le cose assicurate poste sottotetto ai fabbricati descritti in polizza, sono comprese in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrate in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.</p> <p>La Società non risponde dei danni causati da sovraccarico da neve.</p> <p>In nessun caso la Società pagherà, per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata alla Sezione 2.</p>
Art. 8.16 Sovraccarico neve	<p>Relativamente ai danni di sovraccarico da neve la Società indennizza tali danni solo se i fabbricati, i serbatoi od i sili sono conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica di carichi e sovraccarichi.</p> <p>In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata nella scheda di polizza .</p> <p>Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nel limite e previa detrazione per singolo sinistro degli importi previsti alla Sezione 2.</p>
Art. 8.17 Gelo	<p>Relativamente ai danni di gelo indennizzabili a termini di polizza, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica od elettrica.</p> <p>In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, somma maggiore di quella indicata alla Sezione 2.</p>

<p>Art. 8.18 Eventi socio-politici</p>	<p>Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio, la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, indicato nella scheda di polizza.</p> <p>Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'applicazione dei limiti previsti alla Sezione 2.</p>
<p>Art. 8.19 Terrorismo e/o sabotaggio organizzato</p>	<p>La Società risponde delle perdite, danni costi e/o spese di qualsivoglia natura causati direttamente o indirettamente, da atti di terrorismo o sabotaggio organizzato.</p> <p>Agli effetti della presente clausola:</p> <p>per atto di terrorismo si intende un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.</p> <p>per atto di sabotaggio organizzato si intende un atto di chi, per motivi politici, militari, religiosi o simili, distrugge, danneggia o rende inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento dell'attività.</p> <p>In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per l'estensione medesima, importo maggiore a quello indicato in alla Sezione 2.</p> <p>Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla percentuale del danno liquidabile indicata alla Sezione 2, con il minimo ivi indicato.</p> <p>La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie oggetto della presente clausola con preavviso di 15 giorni decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>Se la Società si avvale della facoltà di recesso, l'Assicurato potrà richiedere, mediante lettera raccomandata da inviarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso da parte della Società, lo storno totale del contratto e la Società provvederà, entro 15 giorni dalla data dello storno, al rimborso della parte di premio pagata e non goduta (tasse governative escluse).</p> <p>Nel caso in cui sia il Contraente ad esercitare tale facoltà, la Società provvederà a ridurre il premio sulla base del tasso imponibile sopra indicato a</p>
<p>Art. 8.20 Ricorso terzi</p>	<p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese – quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.</p> <p>L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.</p> <p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <p>così come cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.</p> <p>Si intendono comunque compresi in garanzia i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato, i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, le cose sugli stessi mezzi;</p> <p>qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.</p> <p>Non sono comunque considerati terzi:</p> <p>il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;</p> <p>le Società che, rispetto all'Assicurato, non siano una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.</p> <p>L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.</p> <p>L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.</p> <p>Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.</p>

<p>Art. 8.21 Perdita pigioni</p>	<p>In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito la partita fabbricati, tale da rendere gli stessi totalmente o parzialmente inagibili, la Società pagherà nel limite del capitale assicurato alla Sezione 2, quella parte di pigione relativa ai locali danneggiati, regolarmente affittati, non più percepibile per effetto di detta inagibilità per il tempo necessario al loro ripristino, comunque non oltre il limite di un anno, senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. 6.8 "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile e fermo il disposto di cui all'Art. 6.10 "Limite massimo dell'indennizzo".</p>
<p>Art. 8.22 Inondazioni, alluvioni, allagamenti</p>	<p>La Società indennizza i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazioni, alluvioni allagamenti, intendendosi per tali: fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili, nonché qualsiasi spargimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni, che comporti un livello di acqua superiore a centimetri 30 (trenta) nei locali allagati anche se tali eventi sono causati da terremoto.</p> <p>Sono comunque esclusi i danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.</p> <p>Agli effetti della presente estensione di garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo indicato alla Sezione 2; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sezione 2.
<p>Art. 8.23 Terremoto</p>	<p>La Società indennizza i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.</p> <p>Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".</p> <p>Agli effetti della presente estensione di garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo indicato alla Sezione 2; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nella Sezione 2.
<p>Art. 8.24 Danni a fabbricati aperti (da eventi atmosferici)</p>	<p>A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 8.15, la Società indennizza i danni materiali subiti da fabbricati aperti da uno o più lati, o tettoie.</p> <p>Agli effetti della presente estensione di garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo indicato alla Sezione 2 per la garanzia Eventi atmosferici; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sezione 2 per la garanzia Eventi atmosferici.
<p>Art. 8.25 Grandine (su fragili)</p>	<p>A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 8.15, la Società indennizza i danni materiali causati da grandine a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) serramenti, vetrate e lucernari in genere; b) lastre di cemento-amianto, od altri conglomerati artificiali, e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati. <p>Agli effetti della presente estensione di garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo indicato alla Sezione 2; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sezione 2.
<p>Art. 8.26 Dispersione liquidi</p>	<p>La Società indennizza i danni materiali di dispersione del liquido posto in serbatoi o contenitori, di capacità non inferiore a 300 litri, causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori, o delle relative valvole od organi di intercettazione.</p> <p>Sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale; b) causati da gelo; c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi. <p>Sono altresì escluse le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.</p> <p>Agli effetti della presente estensione di garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo indicato alla Sezione 2;

	<ul style="list-style-type: none"> • in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nella scheda di polizza.
Art. 8.27 Rischio Locativo	<p>La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale convenuto riportato alla Sezione 2 e senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod. Civ., di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai termini degli artt. 1588 e 1589 del Codice Civile per danni a parti immobiliari di proprietà di terzi e condotti a qualsiasi titolo dal Contraente, causati da eventi indennizzabili dal presente contratto.</p>
Art. 8.28 Frammento, cedimento, smottamenti, valanghe, slavine	<p>La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati in seguito a franamento, cedimento, smottamento del terreno, valanghe e slavine comprese le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per le operazioni di ripristino del terreno circostante necessarie per la riparazione della rete.</p> <p>Agli effetti della presente estensione di garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo indicato alla Sezione 2; • in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nella Sezione 2.
Art. 8.29 Differenziale storico - artistico	<p>La Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati relativamente alla partita Fabbricati con particolari qualità storico-artistiche possono subire a seguito di sinistro indennizzabile e che eccedono le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste nella presente polizza.</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio per la Società, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.</p> <p>In caso di difforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono fin d'ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai beni storici e culturali competente per territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.</p> <p>La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art.1907 del Codice Civile ed in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato alla Sezione 2</p>
Art. 8.30 Guasti alle macchine	<p>Sono compresi i danni derivanti da guasti e/o rotture dei macchinari intendendosi tutti i danni derivanti da fenomeni di natura meccanica (escluso lo "scoppio") determinatisi, durante il periodo di efficacia della presente assicurazione, da un evento accidentale mentre i macchinari stessi sono in funzione o fermi o vengono smontati, rimossi, rimontati per le operazioni di manutenzione o riparazione, la pulitura, la verifica, la revisione, anche presso terzi, o mentre vengono installati in altri insediamenti assicurati, qualunque ne sia la causa, ancorché ascrivibile a incuria, imperizia, negligenza, errata manovra, errata messa a punto, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione.</p> <p>Agli effetti della presente estensione di garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo indicato alla Sezione 2; • in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nella Sezione 2.

Art. 8.31 Ricostruzione Archivi	<p>Relativamente ai costi del materiale e delle operazioni manuali e/o meccaniche e/o elettroniche per il rifacimento degli archivi distrutti o danneggiati o persi o sottratti (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, documenti anche contabili, fatture, registri, disegni, materiale meccanografico, supporti di dati di apparecchiature elettroniche e simili, eventualmente anche presso Terzi e compresi i relativi trasferimenti presso i Terzi stessi), saranno riconosciuti solo se sostenuti entro 12 (dodici) mesi dal sinistro.</p> <p>Agli effetti della presente estensione di garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none">• il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo indicato alla Sezione 2;• in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, importo superiore a quello indicato nella Sezione 2.
--	--

9. SEZIONE FURTO

<p>Art. 9.1 Oggetto dell'assicurazione</p>	<p>La Società indennizza i danni di furto e rapina delle cose assicurate (<i>con esclusione di sistemi, impianti ed apparecchiature elettroniche intendendosi per tali sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computer, fotocopiatrici, macchine per scrivere e per calcolare elettroniche, centralini telefonici, impianti telex e telefax, impianti di prevenzione e di allarme ed in genere ogni altra macchina elettronica inerente l'attività svolta</i>). Le garanzie ed i rispettivi limiti d'indennizzo previsti alla presente Sezione si intendono prestati a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod. Civ.</p>
<p>Art. 9.2 Rischi assicurati</p>	<p>La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti dovuti a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) perdita o danneggiamento dell'arredamento, degli impianti, delle attrezzature e delle merci situati negli stabilimenti dell'Assicurato e/o presso terzi causati da furto, anche con destrezza, rapina, estorsione ed altri reati contro il patrimonio, anche se solo tentati. Sono compresi i danni determinati da atti vandalici e dolosi; b) distruzione o danneggiamento agli stabilimenti ed ai relativi fissi ed infissi causati da furto o rapina consumati od anche solo tentati, nonché i danni prodotti da atti vandalici e dolosi commessi in connessione al compimento di un furto o di una rapina; c) furto con destrezza di attrezzi, apparecchiature e merci. <p>A condizione però che l'Assicurato sia il proprietario degli oggetti indicati alle lettere a), b) e c) o ne sia responsabile per la loro eventuale perdita o danneggiamento. Sono, in ogni caso, esclusi i danni da incendio, fulmine, esplosione e scoppio comunque verificatisi.</p>
<p>Art. 9.3 Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da persone dipendenti del Contraente e dell'Assicurato</p>	<p>Si precisa che, la Società risponde del furto commesso anche da dipendenti della Contraente o dall'Assicurato e/o con la loro complicità e/o partecipazione sempreché si verifichino le seguenti circostanze:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipa non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi; 2. il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
<p>Art. 9.4 Valori</p>	<p>Relativamente ai "Valori", sono indennizzabili i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) di furto, rapina ed estorsione all'interno delle ubicazioni assicurate; 2) in occasione di: <ul style="list-style-type: none"> - furto a seguito di infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto di valori; - furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi; - furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; - rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia); <p>commessi sui dipendenti dell'Assicurato (intendendosi per tali l'Assicurato, i suoi familiari, i commessi, gli impiegati, i dirigenti, o le persone di fiducia, anche non dipendenti, appositamente incaricate), adibiti al trasporto dei suddetti valori mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di S.Marino e dello stato della Città del Vaticano, detengono i valori stessi. E' ammesso il temporaneo deposito dei valori trasportati nelle casseforti di Clienti ai quali il portavalori li abbia affidati in custodia; nella dimora abituale del portavalori o di terzi ove abbia a soggiornare, purchè in cassaforte; oppure anche fuori cassaforte quando nell'abitazione sia presente il portavalori o persona di sua fiducia; negli alberghi ove soggiorna il portavalori, purchè consegnati alla direzione dell'albergo oppure in cassaforte oppure riposti nella camera di albergo quando in essa sia presente il portavalori o persona di sua fiducia.</p> <p>Relativamente ad effetti, titoli, assegni e simili, l'assicurazione è prestata anche per le spese sostenute dall'Assicurato per bolli, costi di rifacimento e/o ammortamento e/o annullamento degli stessi.</p>
<p>Art. 9.5 Reintegro automatico</p>	<p>In caso sinistro i limiti previsti per furto e rapina si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termini di polizza. Resta tuttavia inteso che tali limiti si intenderanno automaticamente reintegrati dal momento stesso del danno, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di corrispondere il relativo rateo di premio con l'applicazione del tasso indicato in scheda di polizza entro 60 giorni dalla presentazione della relativa appendice.</p>

<p>Art. 9.6 Assegni in bianco</p>	<p>Il danno derivante da furto e/o rapina di assegni in bianco è indennizzabile soltanto quando gli assegni rubati siano incassati presso qualsiasi Istituto di Credito nello Stato Italiano e/o nel resto del mondo; il relativo indennizzo è limitato, per ciascun assegno, alla somma pagata, fermo restando che l'importo indennizzabile non potrà comunque superare il valore massimo di emissione consentito dal taglio dell'assegno stesso. A tal fine l'Assicurato si obbliga a tenere una registrazione completa, regolare ed aggiornata, dei vari assegni in bianco (distinti per ogni taglio se trattasi di assegni circolari).</p> <p>In caso di furto e/o rapina, l'Assicurato deve provvedere, appena a conoscenza del furto e/o rapina stessi, al fermo immediato degli assegni rubati ed all'espletamento della procedura di ammortamento in quanto sia ammessa, inteso che le relative spese saranno rimborsate dalla Società a termini delle Condizioni Generali di Assicurazione.</p> <p>Nessun indennizzo spetterà all'Assicurato qualora l'incasso degli assegni rubati venga effettuato dopo che sia espletata e perfezionata la procedura di ammortamento oppure dopo 12 mesi dalla data dall'avvenuto sinistro, nel caso che il ricorso per la procedura di ammortamento risulti improponibile.</p>
<p>Art. 9.7 Guasti ladri</p>	<p>La Società risponde dei guasti cagionati dai ladri alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza, e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte, in occasione di furto o rapina consumati o tentati.</p>
<p>Artr. 9.8 Determinazione dell'ammontare del danno</p>	<p>L'ammontare del danno liquidabile in base alla presente Sezione sarà dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.</p> <p>Quanto precede non si applica per danni a "Macchinari" per i quali l'ammontare del danno viene determinato in analogia con quanto disposto dall'art.5.13 che precede (Rimpiazzo a nuovo).</p>

10. SEZIONE ELETTRONICA

Art. 10.1 Oggetto dell'Assicurazione	<p>La Società indennizza i danni derivanti ai sistemi, impianti ed alle apparecchiature elettroniche (intendendosi per tali, a titolo esemplificativo, sistemi per l'elaborazione elettronica dei dati e relativi supporti ed accessori, computer, fotocopiatrici, macchine per scrivere e per calcolare elettroniche, centralini telefonici, impianti telex e telefax, impianti di prevenzione e di allarme; impianti di video-sorveglianza e tabelloni pubblicitari elettronici posti all'aperto ed in genere ogni altra macchina elettronica inerente l'attività svolta), anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, da rottura e/o guasti originati da cause interne, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: mancato funzionamento di dispositivi di protezione, fenomeno elettrico (per quanto eventualmente non coperto a termini dell'art. 8.3) nonché da furto e rapina compresi i danneggiamenti causati alle cose stesse per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.</p> <p>In caso di danno indennizzabile a termini della presente sezione si intendono assicurati anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i costi necessari per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili e per la ricostruzione dei dati ivi contenuti (<i>l'operatività di questa garanzia è subordinata alla espressa previsione di un sottolimito/scoperto specifico alla Sezione 2</i>); - i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dagli enti danneggiati (<i>l'operatività di questa garanzia è subordinata alla espressa previsione di un sottolimito/scoperto alla Sezione 2</i>); - i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso in caso di danno ai supporti dati su cui sono memorizzati i programmi in licenza d'uso (<i>l'operatività di questa garanzia è subordinata alla espressa previsione di un sottolimito/scoperto specifico alla Sezione 2</i>). <p>L'indennizzo sarà limitato ai costi effettivamente sostenuti entro 12 mesi dalla data del sinistro.</p> <p>Le garanzie ed i rispettivi limiti d'indennizzo previsti alla presente Sezione si intendono prestati a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod. Civ.</p>
Art. 10.2 Limiti di indennizzo e franchigie	<p>In nessun caso la Società pagherà importi maggiori di quelli indicati nella colonna Limiti di indennizzo.</p> <p>Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, degli importi pari a quelli indicati nella colonna Franchigie/scoperti</p>
Art. 10.3 Esclusioni	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, o locatore delle cose assicurate; b) causati da dolo del Contraente o dell'Assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori; la colpa grave dei predetti non pregiudica la risarcibilità di eventuali sinistri; c) a tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi alle altre parti delle cose assicurate d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza; e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate; f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; g) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza; h) i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell'ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l'identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè: <ol style="list-style-type: none"> 1. controlli di funzionalità; 2. manutenzione preventiva; 3. eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; 4. eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne; <p>I danni imputabili a variazione di tensione nella rete a monte degli enti assicurati sono indennizzabili a condizione che gli stessi siano alimentati con adeguati sistemi di protezione e</p>

	<p>stabilizzazione e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature. In caso di danno a fonti di luce (emesse con qualsiasi lunghezza d'onda), ai tubi ed alle valvole elettroniche, l'indennizzo verrà calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse. Inoltre, se in conseguenza di danno risarcibile a termini della presente clausola ad elaboratori di processo, di comando, di controllo e regolazione del macchinario, si verifichi una rottura e/o un guasto meccanico di altre parti del macchinario stesso, detti guasti conseguenti si intendono esclusi dalla copertura prestata dalla presente polizza.</p>
<p>Art. 10.4 Impiego mobile</p>	<p>I macchinari, le attrezzature ed i materiali elettronici ad impiego mobile, intendendosi per tali quelli che per loro natura e costruzione possono comunque essere trasportate ed usate anche all'aperto in luogo diverso dalla/e ubicazione/I indicate in polizza, sono assicurati, a parziale deroga di quanto previsto al punto 5.2 lett a) (7), anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano entro il territorio nazionale, a condizione che il trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.</p> <p>La garanzia opera anche per tutti i rischi previsti dalla presente polizza, ivi compresi i danni di furto o rapina od I guasti avvenuti in occasione del trasporto.</p> <p>Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.</p> <p>Limitatamente alla fase di trasporto, gli impianti e le apparecchiature debbono essere riposti nelle custodie di cui sono dotati.</p> <p>La garanzia furto, nella fase di trasporto sui veicoli, sarà operante a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il veicolo sia chiuso a chiave, con cristalli completamente alzati, sia provvisto di tetto rigido o con capote serrata; - gli impianti e le apparecchiature vi siano conservate per il tempo strettamente necessario al trasporto e all'espletamento delle attività a cui sono destinate; - gli impianti e le apparecchiature siano riposte in maniera che non siano visibili dall'esterno. <p>Durante lo spostamento a mezzo aereo, con linee aeree regolari, gli enti si intendono garantiti purché vengano trasportati come "bagaglio a mano", qualora peso e dimensione lo consentano, pena il decadimento dal diritto all'indennizzo.</p>